

TRASCRIZIONE ACCORDO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA CON ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE

L'accordo tra coniugi raggiunto a seguito di Negoziazione Assistita (esclusivamente con riferimento alla assegnazione della casa familiare ex art. 337 sexies c.c.) costituisce titolo per la trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari solo se munito del "nulla osta" ovvero del "si autorizza" del Procuratore della Repubblica.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA TRASCRIZIONE

- 1) Copia conforme all'originale uso trascrizione dell'accordo (oppure, se estratto dal fascicolo informatico, la copia munita dell'attestazione di conformità);
- 2) Predisposizione del file della nota utilizzando il software "Unimod".

REQUISITI DELLA NOTA

- 1) Codice Atto da Utilizzare: "637-Provvedimento di assegnazione in godimento della casa familiare";
- 2) Quadro A: non deve essere selezionata la voce "voltura";
- 3) Quadro C "Soggetti": non deve essere inserito nessun riferimento a quote o diritti.

PAGAMENTO DELLA FORMALITA'

La trascrizione è esente da imposte e tasse in quanto formalità eseguita per i procedimenti giudiziari di separazione dei coniugi (L. n.74/1987): è dovuto, invece, il pagamento della sanzione decorsi 120 gg dalla data del nulla osta/autorizzazione del Procuratore della Repubblica.